

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

1. dr. GIOVANNA MARIA ROSSI	Presidente
2. dr. ANNA CARLA CATALANO	Consigliere
3. dr. EDOARDO CILENTI	Consigliere

riunita in camera di consiglio all'udienza del 12.11.2018 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2790/2016 vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli ed unitamente allo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via De Gasperi n.55

Appellante

E

ERRICHELLO MARIA n.Casoria il 19.1.1945 rappr.ta e difesa dagli avv.ti Angelo Piraino e Mariarosaria Buscetto presso il cui studio è elett.te dom.ta in S.Maria C.V. alla Via Gramsci n.36

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 28.7.2016 l'INPS ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza pronunciata in data 25.5.2016 con la quale il Tribunale di S.Maria C.V. in funzione di giudice del lavoro aveva accolto la domanda di riconoscimento del trattamento assistenziale spettante (assegno di invalidità civile). L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado innanzitutto per essere nulla in quanto il ricorso di primo grado con era mai stato notificato all'Istituto.Nel merito,rilevava la erroneità della decisione per avere riconosciuto la prestazione in mancanza del requisito reddituale. Ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza impugnata,la rimessione degli atti al giudice di primo grado e,nel merito, dichiarare che l'INPS non è tenuto a pagare l'assegno di



invalidità per assenza del requisito reddituale, con vittoria di spese del doppio grado.

Notificato l'atto di appello, Errichiello Maria si è costituita contestando le avverse argomentazioni ed eccezioni sottolineando che il Tribunale aveva verificato la sussistenza sia del requisito sanitario che di quello reddituale. Concludeva per il rigetto.

All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rigettata la richiesta di rimessione degli atti al giudice di primo grado per omessa notifica del ricorso di primo grado in quanto questo risulta correttamente notificato presso l'INPS sede legale di Roma in data 14.8.2012 e presso la sede di Caserta il 9 agosto.

Nel merito, l'appello è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti necessari per la concessione dell'assegno di invalidità civile che, secondo quanto disposto dall' art. 13 della L. 118/1971, spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74% , che non svolgano attività lavorativa e che non superino il reddito normativamente previsto per ciascun anno.

A proposito del requisito reddituale per la concessione dell'assegno di assistenza, la Suprema Corte ha precisato che esso debba coesistere con l'erogazione del trattamento, nel senso che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, "è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva" (Cass.11/04/2014, n. 8633)

Orbene, alla luce del principio suddetto, la censura prospettata dall'appellante appare fondata in quanto effettivamente ,alla data di decorrenza della prestazione, il reddito dell'appellata superava i limiti fissati e così pure per gli anni successivi, in quanto ella aveva il godimento di pensione SO fin dal 1987,come da documentazione allegata dall'INPS,circostanza,peraltro,non negata dall'appellata che si è limitata ad affermare che il primo giudice aveva compiuto verifiche in ordine alla sussistenza del requisito socio reddituale. Poichè l'INPS ha dimostrato di aver sempre pagato la prestazione - circostanza,peraltro,nemmeno contestata né nell'an né nel quantum- va accolta anche la richiesta di restituzione di cui all'atto di gravame. In ogni caso, e ciò per mero scrupolo di motivazione, la produzione della



documentazione attestante i pagamenti della pensione SO – incontestata - deve ritenersi ammissibile sia perché giustificata dallo sviluppo del processo come obiettivato in sentenza con l'affermazione della sussistenza del requisito socio-reddituale a fronte della insufficienza di documentazione reddituale (la certificazione della Ag.delle Entrate prodotta in primo grado non comprende il reddito da pensione), sia perché si tratta di atti dotati di speciale efficacia dimostrativa e sono indispensabili ai fini della decisione, vertendo su un elemento costitutivo della domanda (v. Cass. N. 21124/2009, che ha ritenuto corretta la produzione delle buste paga da parte del datore di lavoro dopo il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di documentazione "certamente utile" ai fini della quantificazione delle spettanze reclamate). Invero, nel rito del lavoro, il principio dispositivo è temperato-atteso il riconoscimento dei poteri officiosi del giudice ex artt. 421 e 437 cpc, intesi alla luce del principio del giusto processo e dell'art. 6 CEDU- con le esigenze della ricerca della verità materiale al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura (Cass. n. 18410/2013).

Deriva da tali considerazioni l'accoglimento dell'appello. La sussistenza del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado da Errichiello Maria e la condanna alla restituzione delle somme erogate dall'INPS a seguito dell'accoglimento della sua domanda da parte del primo giudice, quantificate in euro 35890,29, oltre interessi; compensa integralmente le spese del doppio grado.

Così deciso in Napoli il 12.11.2018

Il Presidente est.

Dr.ssa Giovanna Maria ROSSI

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16, comma 9 octies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. modif., introdotto dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - in vigore dal 21 agosto 2015-, e sottoscritto con firma digitale dall'ante scritto magistrato in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.

